



Data di diffusione: 8.7.2015

NOTA INTERPRETATIVA N. 2015-01

La presente interpretazione lascia impregiudicate eventuali decisioni della Corte di giustizia, la sola competente a pronunciarsi in modo giuridicamente vincolante sulla validità e l'interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea

SETTORE:	Agricoltura biologica
MISURA:	Assenza di norme di produzione dettagliate dell'UE per talune specie animali, piante acquatiche e microalghe
OGGETTO:	Trattamento di questi prodotti nel mercato interno dell'UE e regime di importazione armonizzato
DISPOSIZIONI INTERESSATE:	Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio – articolo 42, secondo comma

Quesito n. 1:

I prodotti di cui all'articolo 42, secondo comma (animali, piante acquatiche e microalghe) rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007?

Risposta:

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 definisce il campo di applicazione del regolamento. Esso si applica ai seguenti prodotti provenienti dall'agricoltura, inclusa l'acquacoltura, qualora siano immessi sul mercato o siano destinati ad essere immessi sul mercato:

- prodotti agricoli vivi o non trasformati;
- prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
- mangimi;
- materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione.

Gli animali vivi sono elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e sono prodotti agricoli, contemplati dalla lettera a) dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti agricoli vivi o non trasformati).

Alle **piante acquatiche** si applicherebbero principalmente i capitoli 6 o 7 della nomenclatura di Bruxelles che figura nell'allegato I del TFUE. Pertanto le piante acquatiche sono prodotti agricoli, contemplati dalla lettera a) dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti agricoli vivi o non trasformati) o dalla lettera d) (materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione).

Le alghe marine e le altre **alghe** sono parte del capitolo 12 della nomenclatura di Bruxelles, che figura nell'allegato I del TFUE. Le alghe pertanto sono prodotti agricoli, contemplati dalla lettera a) dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 (prodotti agricoli vivi o non trasformati).

I prodotti di cui all'articolo 42, secondo comma rientrano quindi nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007

Quesito n. 2:

A quali norme devono conformarsi i prodotti di cui all'articolo 42, secondo comma, per poter essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici e per poter essere liberamente commercializzati ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 834/2007?

Risposta:

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 834/2007 ne definisce l'obiettivo come segue: il regolamento "fornisce la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e, nel contempo, assicura l'efficace funzionamento del mercato interno, garantisce una concorrenza leale, assicura la fiducia dei consumatori e ne tutela gli interessi."

L'articolo 1, paragrafo 2, definisce un ampio campo di applicazione del regolamento, compresi, tra l'altro, i prodotti di cui all'articolo 42, secondo comma (cfr. la risposta al quesito n. 1).

Gli articoli da 3 a 7 stabiliscono gli obiettivi e i principi per i prodotti biologici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, compresi i principi specifici applicabili all'agricoltura e alla trasformazione di alimenti e mangimi biologici.

L'articolo 8 dispone che gli operatori soddisfino le norme di produzione stabilite nel titolo III del regolamento e quelle previste nelle norme di attuazione di cui all'articolo 38, lettera a).

Gli articoli da 9 a 22 stabiliscono le norme di produzione, comprese le norme sulla produzione agricola e in particolare su vegetali, alghe marine, animali, animali di acquacoltura nonché sulla trasformazione degli alimenti e dei mangimi.

L'articolo 23, paragrafi 1, e 2 chiarisce che i prodotti rientranti nel campo di applicazione del regolamento possono essere etichettati e venduti come biologici nell'UE se soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007.

L'articolo 34 tratta della libera circolazione dei prodotti biologici e specifica nel suo paragrafo 1 che le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo non possono, per motivi connessi al metodo di produzione, all'etichettatura o all'indicazione del metodo stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici controllati da un'altra autorità di controllo o da un altro organismo di controllo situati in un altro Stato membro se tali prodotti sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

L'articolo 42, secondo comma, prevede che "Qualora non siano fissate le norme dettagliate di produzione per talune specie animali, piante acquatiche e microalghe, si applicano le norme in materia di etichettatura e di controllo previste, rispettivamente, all'articolo 23 e al titolo V. In attesa dell'inserimento di norme dettagliate di produzione si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, accettate o riconosciute dagli Stati membri."

Mentre risulta evidente dagli articoli 1, 2, 8, 23 e 34 che il regolamento istituisce un sistema armonizzato per i prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione e che sono prodotti, etichettati, controllati e immessi sul mercato come biologici, e come in detto sistema non vi sia spazio per norme nazionali obbligatorie, l'articolo 42, secondo comma, conferisce agli Stati membri, per determinati prodotti, la possibilità di adottare norme di produzione nazionali o di accettare o riconoscere a livello nazionale norme private benché tali prodotti siano coperti dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e rientrino pertanto nell'ambito di applicazione del quadro giuridico delle norme armonizzate di tale regolamento.

Tuttavia, dalle suddette disposizioni si evince anche che il legislatore mirava a un'armonizzazione a livello dell'UE dei prodotti rientranti nel campo di applicazione al momento della loro immissione sul mercato dell'Unione quali prodotti biologici, garantendo la libera circolazione delle merci nell'UE.

Le norme nazionali dettagliate o le norme private accettate/riconosciute devono pertanto rispettare pienamente le disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, compresi i principi generali del titolo II e le (pertinenti) norme di produzione di cui al titolo III.

Inoltre, queste norme nazionali dettagliate o norme accettate/riconosciute non possono vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici importati da altri Stati membri. Se un prodotto è conforme alle norme del regolamento ed è stato controllato da un'altra autorità di controllo o da un organismo di controllo situati in un altro Stato membro, uno Stato membro non può quindi imporre a tale prodotto, in aggiunta, norme dettagliate di produzione nazionali o norme private riconosciute e controllare la conformità con tali norme.

Di conseguenza, l'articolo 42, secondo comma, non consente agli Stati membri di imporre norme nazionali o norme private accettate o riconosciute a livello nazionale a prodotti biologici importati nel loro territorio da altri Stati membri, quando tali prodotti siano conformi al regolamento (CE) n. 834/2007.

Per quanto concerne la conformità con le norme di produzione, questa deve essere intesa in riferimento alle norme di produzione (pertinenti) di cui al titolo III del regolamento. A tal fine possono essere distinti tre "livelli" di norme:

1. Norme generali di produzione, che si applicano a tutte le forme di produzione biologica (articoli da 8 a 10) ("livello 1").
2. Norme di produzione per diversi settori: Norme generali di produzione agricola (articoli 11, 16 e 17) e norme di produzione per specifiche categorie di prodotti (vegetali, alghe marine, animali, animali d'acquacoltura) e norme di produzione per mangimi trasformati (articolo 18) e alimenti trasformati (articoli 19, 20 e 21) ("livello 2"), comprese le norme di attuazione di tali disposizioni.
3. Norme di produzione dettagliate di cui all'articolo 42 ("livello 3")

La produzione di tutti i prodotti compresi nel campo di applicazione del regolamento che sono immessi sul mercato come biologici deve rispettare le norme generali di produzione di cui agli articoli da 8 a 10 ("livello 1").

Di norma, tutti i prodotti devono rientrare nell'ambito di applicazione delle norme di produzione per diversi settori ("livello 2") e devono conformarsi a tali norme.

Per alcuni prodotti sono state inoltre stabilite norme di produzione dettagliate che essi devono rispettare ("livello 3"). L'articolo 42, secondo comma, affronta specificamente la situazione di "talune specie animali, piante acquatiche e microalghe" per le quali non sono state fissate norme dettagliate di produzione a livello dell'UE.

Se uno Stato membro ha fissato norme di produzione dettagliate per tali prodotti, queste ultime devono essere rispettate, oltre alle norme di produzione stabilite a livello dell'UE ("livelli 1 e 2"), da parte degli operatori che producono tali prodotti sul territorio dello Stato membro in questione. Tuttavia, se uno Stato membro non ha fissato norme di produzione dettagliate per tali prodotti, gli operatori che producono sul suo territorio devono rispettare solamente le norme di produzione previste nel regolamento ("livelli 1 e 2"), poiché non esistono ulteriori norme di produzione nazionali dettagliate.

Tutti i prodotti che rispettano le disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 beneficiano del principio della libera circolazione delle merci di cui all'articolo 34 del presente regolamento.

Pertanto, gli Stati membri non possono imporre norme di produzione specifiche nazionali supplementari ai sensi dell'articolo 42 sui prodotti provenienti da altri Stati membri conformi al regolamento (CE) n. 834/2007.

Il caso specifico delle microalghe

A causa delle caratteristiche delle microalghe, non è chiaro a quale categoria di prodotti, le cui norme sono stabilite negli articoli da 12 a 15, esse appartengano e quali norme di produzione siano

pertanto applicabili. In assenza di norme di produzione per il settore (“livello 2”), alla produzione di microalghe si applicherebbero solo le norme di produzione generali (“livello 1”). Tuttavia dagli artt. 1, 3, da 11 a 22 e dall’articolo 42 si evince che il legislatore non aveva l’intenzione di creare questa situazione. Il legislatore non ha contemplato l’assenza di norme di produzione per il settore, ma solo la temporanea assenza di norme di produzione dettagliate per talune specie animali, piante acquatiche e microalghe (“livello 3”). Sembra che tutti i prodotti siano stati considerati come appartenenti ad una delle categorie di cui al titolo III.

Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali nel mercato interno e per quanto riguarda le importazioni, è opportuno considerare le microalghe come comprese in una delle categorie di cui agli articoli da 12 a 15.

Sia le microalghe che le piante sono organismi fotosintetici e le norme di produzione per le piante potrebbero essere idonee per le microalghe – poiché riguardano anche le piante acquatiche, come il crescione acquatico. La produzione di microalghe somiglia tuttavia in molti aspetti anche alla produzione di alghe marine, pur non essendo praticata in mare. Inoltre, quando vengono successivamente utilizzate come mangime per l’acquacoltura, le microalghe sono già soggette alle norme di produzione dettagliate per la raccolta e la coltivazione di alghe marine applicabili a norma dell’articolo 6 *bis* del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione.

Sia la categoria delle piante che quella delle alghe marine sembrano dunque idonee ad includere le microalghe. Fino a quando la situazione non verrà chiarita da un atto di esecuzione adottato sulla base dell’articolo 38, gli operatori che producono microalghe biologiche (ad eccezione di quelle destinate ad essere utilizzate come mangime per l’acquacoltura) devono quindi conformarsi alle norme generali di produzione che si applicano a tutte le forme di produzione biologica (“livello 1”) e alle norme di produzione per il settore delle piante o delle alghe marine (“livello 2”).

Conformemente all’articolo 42, gli operatori che producono in Stati membri che hanno stabilito norme di produzione dettagliate per le microalghe (ad eccezione di quelle destinate ad essere utilizzate come mangime per l’acquacoltura) devono altresì rispettare tali norme di produzione dettagliate supplementari.

Quesito n. 3:

I prodotti di cui all’articolo 42 possono recare il logo biologico dell’UE?

Risposta:

Le norme relative al logo UE si trovano all’articolo 24 e all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 834/2007. L’articolo 25, paragrafo 1, dispone che il logo comunitario di produzione biologica possa essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti “che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento”.

L’articolo 42, comma 2, prevede che le norme di cui all’articolo 23 sull’uso di termini riferiti al metodo di produzione biologico si applichino ai prodotti per i quali non sono state fissate norme dettagliate. Se sono usati termini facenti riferimento al metodo di produzione biologico, l’articolo 24 impone talune indicazioni obbligatorie, tra cui il logo UE per gli alimenti preconfezionati.

Come spiegato nella risposta al quesito n. 2, con riguardo alle norme di produzione, il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dal regolamento deve essere inteso come facente riferimento alle norme generali di produzione (pertinenti) del regolamento (“livelli 1 e 2”).

Se tali norme sono rispettate, possono essere utilizzati i termini che fanno riferimento alla produzione biologica. Dall’articolo 25 consegue che si può quindi utilizzare anche il logo UE. Né l’articolo 42, né alcun’altra disposizione del regolamento contengono indicazioni secondo cui il legislatore intendeva impedire quest’ultima possibilità.

Anche nel caso in cui fossero in vigore norme di produzione nazionali dettagliate può essere usato il logo dell'UE, a condizione che la produzione effettuata nello Stato membro rispetti le norme nazionali dettagliate, in aggiunta a quelle del regolamento (CE) n. 834/2007.

Quesito n. 4:

Quali sono le norme che i prodotti di cui all'articolo 42, secondo comma, devono rispettare per poter essere importati nell'UE come prodotti biologici?

Risposta:

In sintesi, i prodotti importati da paesi terzi possono essere immessi sul mercato dell'UE come prodotti biologici a condizione che:

a) tutti i requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007 siano stati rispettati e il prodotto sia stato oggetto di un controllo da parte di un'autorità od organismo di controllo riconosciuto (art. 32) ("regime di conformità"); o

b) il prodotto sia stato prodotto e controllato secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 (art. 33). A tal fine, la Commissione può riconoscere l'equivalenza del sistema di produzione di un paese terzo nel suo complesso (art. 33, paragrafo 2), o riconoscere le autorità o gli organismi di controllo che applicano norme equivalenti (art. 33, paragrafo 3) ("regime di equivalenza").

Una volta stabilito che un prodotto può essere importato e immesso sul mercato nell'Unione come prodotto biologico, esso può recare il logo dell'UE ai sensi dell'articolo 25 e può circolare liberamente nel mercato interno dell'UE, come previsto all'articolo 34.

Per quanto riguarda le norme di produzione, un prodotto può essere importato in uno Stato membro come biologico nell'ambito del "regime di conformità" dell'opzione a) se, in mancanza di norme di produzione dettagliate dell'UE, sono rispettate le norme di produzione generali e le norme di produzione per diversi settori ("livelli 1 e 2").

Nell'ambito del "regime di equivalenza" dell'opzione b), dovrebbe essere valutata l'equivalenza delle norme. Ai sensi dell'articolo 2, lettera x), del regolamento (CE) n. 834/2007, il termine "equivalente", nella descrizione di sistemi o misure differenti, significa "atto a realizzare gli stessi obiettivi e rispondente agli stessi principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità". La valutazione dell'equivalenza, per i prodotti per i quali non sono state fissate norme dettagliate a livello dell'UE, dovrebbe essere effettuata in relazione alle norme di produzione generali e alle norme di produzione per diversi settori ("livelli 1 e 2").

Una volta riconosciuto che un paese terzo o un'autorità o un organismo di controllo in un paese terzo applica norme equivalenti, l'importazione di tali prodotti non può essere sottoposta ad ulteriori norme e controlli in uno Stato membro che dispone di norme di produzione nazionali dettagliate ai sensi dell'articolo 42.